



CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DEL PROGETTO “GRETA - NEAR-SURFACE GEOTHERMAL RESOURCES IN THE TERRITORY OF THE ALPINE SPACE””, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO 2014-2020. CUP: G79D15001660007 CIG: 6682925C29.

Art. 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L’esecuzione di quanto oggetto del presente capitolato è regolata in via graduata:

- dalle clausole del presente capitolato e degli altri documenti di gara, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi tra ARPA della Valle d’Aosta e l’impresa affidataria relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti e di appalti costituite dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- dal Codice Civile.

Art. 2 - Oggetto del servizio

Il servizio richiesto prevede lo svolgimento a favore di ARPA della Valle d’Aosta di un supporto tecnico-operativo per la realizzazione delle seguenti attività progettuali:

1. analisi e valutazioni tecniche funzionali allo svolgimento delle attività progettuali (Work Package) di seguito dettagliate:
 - WP T1: definizione del quadro normativo e delle buone pratiche rilevate a livello locale
 - WP T2: definizione dei criteri tecnici per l’utilizzo della geotermia di bassa entalpia
 - WP T3: definizione e mappatura del potenziale geotermico di bassa entalpia
 - WP T4: integrazione della geotermia nella pianificazione energetica
2. supporto, per la parte tecnico-scientifica, nell’attuazione di specifici workshop e nella redazione dell’ipertesto “*GRETA Guidelines*” che costituirà uno degli *output* principali del progetto, ad uso dei diversi target individuati nell’ambito di uno specifico *Work Package* (WP T5) di cui ARPA della Valle d’Aosta è direttamente responsabile.

Le attività di cui al punto 1 dovranno essere condotte in stretto coordinamento con i responsabili dei singoli WP.

Le attività di cui al punto 2 dovranno essere condotte in stretto coordinamento con la specifica figura, individuata da ARPA della Valle d’Aosta, preposta al coinvolgimento degli stakeholders e alla rilevazione dei loro fabbisogni (WP T5).

La lingua da utilizzare per lo svolgimento corrente delle attività è **l’inglese**.

Per maggiore completezza, si allega alla presente l'“*Application Form*” del progetto GRETA depositata, in data 24 settembre 2015, nell'ambito della call 2015 del Programma Operativo Spazio Alpino.

Art. 3 - Durata del servizio

L'incarico di cui trattasi avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto alla data del **31 agosto 2018**.

Nelle more della stipula del contratto, Arpa VdA avrà la facoltà di richiedere l'avvio anticipato delle prestazioni. In tal caso il servizio avrà inizio dalla data dell'atto di autorizzazione all'avvio anticipato.

Art. 4 - Luogo di esecuzione del servizio

Le attività da svolgere richiedono la presenza dell'affidatario presso gli uffici di ARPA VdA, di norma una volta la settimana al fine del necessario raccordo operativo con il referente agenziale del progetto, nonché la partecipazione a riunioni periodiche presso la sede di ARPA VdA e presso i partner di progetto all'interno dell'area di cooperazione: è pertanto richiesta la disponibilità dell'operatore a recarsi all'estero per le finalità sopra descritte.

Art. 5 - Importo del servizio

L'importo a base della procedura negoziata è fissato in **Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00)**, al netto degli oneri dovuti e al netto dell'IVA.

Le spese di trasferta sono a carico dell'operatore affidatario.

Art. 6- Oneri per la sicurezza

Trattandosi di prestazioni di servizi di natura intellettuale non è richiesta, ai sensi del comma 3bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi e pertanto i costi per rischi interferenti sono pari a zero.

Art. 7 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio affidato. Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale dell'esecuzione del contratto, a pena di nullità.

Art. 8 - Varianti in aumento e in diminuzione

ARPA della Valle d'Aosta potrà richiedere, all'affidatario, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo alle eventuali nuove prestazioni.

Art. 9 - Modalità di pagamento del corrispettivo

ARPA accerterà la conformità della prestazione a quanto richiesto con la presente entro 30 giorni dal termine del servizio (accertamento di conformità), secondo le cadenze proprie degli stati di avanzamenti del servizio stesso. Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dal termine per l'accertamento di conformità del servizio in oggetto. L'accettazione via telematica della fattura elettronica, a mezzo Sistema di Interscambio, segue ad una verifica d'ordine formale-amministrativo della stessa; eventuali contestazioni sulla prestazione o sul prezzo riportati in fattura saranno formalizzate dall'Agenzia nei tempi sopra rappresentati.

Le fatture ELETTRONICHE - con indicazione del CUP, del CIG e di un chiaro riferimento al progetto GRETA e al Programma Spazio Alpino - dovranno essere corredate da apposite relazioni di sintesi del servizio svolto in corrispondenza con l'avanzamento del lavoro fatturato.

Art. 10 - Penali, risoluzione per inadempimento e recesso

Qualora non siano rispettati i tempi di consegna dei prodotti e dei servizi specificati nell'offerta e/o nel contratto, in assenza di giustificate motivazioni sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.

In caso di esecuzione del servizio tardiva, imprecisa o difforme da quanto proposto in sede di gara, si applicherà una penale pari all'uno per mille (1‰) dell'importo netto del corrispettivo pattuito per ogni giorno di ritardo, con il limite massimo del dieci per cento (10%) di tale corrispettivo, come stabilito con DGR n. 2976/2004 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2237 del codice civile in materia di recesso da applicarsi anche qualora il ritardo nella prestazione ecceda di oltre il cinquanta per cento (50%) il termine pattuito.

L'applicazione della penale lascia impregiudicate eventuali ulteriori azioni per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo della prestazione secondo le disposizioni di legge.

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta appaltatrice;
- b) cessazione dell'attività della gestione;
- c) mancata osservanza del divieto di subappalto totale;
- d) venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- e) gravi e reiterati inadempimenti.

L'incaricato potrà recedere dal contratto per giusta causa previo avviso di almeno 15 giorni. In tal caso, essa dovrà consegnare ultimato il lavoro in corso ed avrà diritto al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato ad ARPA. Il recesso dell'incaricato deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio ad ARPA.

Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera di invito, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e del codice civile in particolare.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari discendenti dal contratto di servizio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'affidatario comunica all'Amministrazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi.

Art. 12 - Definizione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'affidamento del servizio di cui trattasi è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.